



STATUTO

del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ART. 1 E' costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato Associazione) come associazione non riconosciuta fino alla data del 2100 per decisione dell'assemblea nazionale degli Enti Locali Denuclearizzati tenutasi a Perugia il 12 ottobre 1986.

ART. 2 L'Associazione ha sede nazionale e legale a Perugia in Via della Viola n.1.

ART. 3 L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4 Scopi del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani sono:

- promuovere l'impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale valorizzandone le iniziative;
- promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui problemi della pace e dei diritti umani;
- promuovere la formazione degli amministratori e degli operatori degli Enti Locali e delle Regioni sui temi della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale;
- approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
- realizzare un archivio nazionale dell'attività degli Enti Locali per la pace e dei diritti umani;

- assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali degli Enti Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze internazionali per la pace e i diritti umani;
- favorire la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e le associazioni della società civile che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani;
- promuovere tra le persone -e in particolare tra i giovani- lo sviluppo della cultura e dei comportamenti di pace e solidarietà.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere

la propria attività.

SOCI

ART. 5 Possono far parte dell'Associazione tutti gli Enti Locali e i loro coordinamenti regionali, provinciali e territoriali, le Regioni che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano la Dichiarazione di Ente locale (o Regione) per la pace e di adesione al Coordinamento nazionale (secondo le modalità stabilite dalla Presidenza nazionale) e versano annualmente la quota associativa. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea nazionale, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 6 Gli Enti Locali e le Regioni che aderiscono al Coordinamento nazionale si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a promuovere una politica e una cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà.

ART. 7 I Soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee nazionali.

ART. 8 I Soci, in ogni momento, possono recedere dal Coordinamento con apposito atto deliberativo, dandone avviso con raccomandata a/r pervenuta alla sede nazionale entro e non oltre il 30 gennaio. Il recesso avrà effetto a partire dall'esercizio successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Soci che si rendano per due volte morosi del pagamento della quota annuale decadono nei modi stabiliti dalla Presidenza nazionale. I soci decaduti sono comunque tenuti al pagamento delle quote dovute al momento della decadenza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea nazionale del Coordinamento;
- b) Il/la Presidente;
- c) La Presidenza nazionale;
- d) Il Comitato Scientifico-Culturale.

ART. 10 All'assemblea nazionale del Coordinamento spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) eleggere il/la Presidente e i/le componenti della Presidenza nazionale;
- c) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) discutere e deliberare sui bilanci pluriennali e preventivi e sulle relazioni della Presidenza nazionale;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- g) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza nazionale e dagli altri organi dell'associazione;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti gli enti per i quali sussiste la qualifica di socio al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 11 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/dalla Presidente nazionale almeno ogni tre anni. Essa è presieduta dal/dalla Presidente il/la quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un/una segretario/a verbalizzante. Le delibere assembleari, devono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

ART. 12 L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, il/la quale nomina a sua volta fra i soci un/una segretario/a verbalizzante, è convocata: tutte le volte che la Presidenza nazionale o il/la suo/sua Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Le delibere assembleari, devono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

ART. 13 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

ART. 14 Il/la Presidente dell'associazione viene eletto/a ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale. Al/alla Presidente del Coordinamento nazionale compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli/ella presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e la Presidenza nazionale; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, determina il compenso del/della Direttore/Direttrice. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano al/alla Direttore/Direttrice.

ART. 15 La Presidenza è composta fino ad un massimo di trenta componenti, rappresentativi di tutte le realtà istituzionali associate al Coordinamento e del maggior numero di regioni. La Presidenza ha il compito di gestire l'attività del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e resta in carica per tre anni. Al suo interno viene nominato un ufficio di presidenza con funzioni esecutive composto da tre Vice Presidenti. I/le componenti della Presidenza sono rieleggibili. I/le componenti della Presidenza che per tre volte non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo decadono e possono essere sostituiti da altri Enti indicati dal/dalla Presidente o dalla Presidenza e successivamente ratificati dall'Assemblea.

ART. 16 La Presidenza nazionale si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati gli Enti Locali e le Regioni che intendono rafforzare il proprio impegno nell'ambito del Coordinamento Nazionale. I verbali delle riunioni vengono inviati ai componenti e ratificati nella riunione successiva.

ART. 17 La Presidenza nazionale: redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea nazionale del Coordinamento, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea; nomina il/la Direttore/Direttrice e il Comitato Scientifico-Culturale; delibera circa l'iscrizione e la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 18 La Presidenza favorisce e regola l'adesione di "Coordinamenti regionali, provinciali e territoriali degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani" per meglio promuovere e sviluppare la sua attività. Tali coordinamenti promuovono iniziative nel territorio di loro competenza in collaborazione con l'Associazione nazionale.

ART. 19 Il Comitato Scientifico-Culturale ha il compito di approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. Ha inoltre l'obiettivo di consolidare il ruolo del Coordinamento svolgendo attività di formazione, consulenza e rappresentanza finalizzate alla valorizzazione del Coordinamento e delle sue attività in ambito nazionale e internazionale e alla diffusione delle proposte e dei programmi del Coordinamento.

ART. 20 Al/alla Direttore/Direttrice è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dal Coordinamento. Al/alla Direttore/Direttrice compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile del Coordinamento; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; determina i compensi del personale della sede nazionale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 22 Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ART. 23 Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dalla Presidenza nazionale e ratificato dalla successiva Assemblea nazionale.

ART. 24 Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dalla Presidenza nazionale, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere comunicato ai soci che ne fanno espressa richiesta.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) gli aventi diritto.

ART. 26 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

(Approvato dall'Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani tenutasi a Perugia il 4 aprile 2014)